

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA RIZZO

Seduta del 06/06/2024

FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato:

- di aver stipulato in data 02/12/2020 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n.*** 820) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 24.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 200,00 ciascuna;
- che il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza dal 28/02/2023 dopo il pagamento di 26 rate;
- che in data 09/11/2023 esperiva reclamo con il quale lamentava il mancato rimborso delle somme non “stornate” al momento dell’anticipata estinzione dei finanziamenti e chiedeva l’importo di € 1.693,85;
- che l’intermediario rigettava parzialmente le richieste avanzate nel reclamo e riconosceva l’importo di € 396,89;
- di aver diritto alla ripetizione della quota parte non maturata delle spese di istruttoria, della commissione di intermediazione e della commissione di estinzione, per complessivi € 1.693,85, al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, da considerarsi come acconto del maggior importo richiesto.

Il ricorrente domanda, quindi, il rimborso della somma di € 1.693,85; la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o, comunque, in eccedenza; la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00; la refusione del

contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato:

- che il cliente ha sottoscritto il contratto di finanziamento il 02/12/2020 e lo ha estinto anticipatamente dal 28/02/2023, dopo il pagamento di n. 26 rate;
- di aver già proceduto, in sede di conteggio estintivo, a restituire € 4.514,17, a titolo di interessi non maturati;
- che in data 09/01/2024 ha rimborsato l'ulteriore importo di € 386,82, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle “spese di istruttoria”, determinato applicando il criterio del costo ammortizzato. Tale somma è stata maggiorata degli interessi legali, il tutto per complessivi € 396,89, corrisposti al procuratore del ricorrente a mezzo bonifico bancario;
- che le “commissioni di intermediazione” si riferiscono alla provvigione maturata dall'agente in attività finanziaria, corrisposta per una attività conclusasi al momento della stipula del finanziamento e, conseguentemente, integralmente versata dal finanziatore scrivente, per conto del cliente, all'intermediario del credito successivamente al perfezionamento dell'operazione;
- che le “spese di istruttoria” hanno natura *up front*, in quanto remunerative di attività preliminari, che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;
- che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, c. 2, del D.L. 73/2021, rende possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva n. 48/2008/CE così come interpretato dalla sentenza Lexitor;
- che la sentenza Lexitor in nessun punto si riferisce, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente;
- che da ultimo la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21 (“Unicredit Bank”), ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi *recurring*) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. A seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell'art. 125-*sexies*, c. 1, TUB;
- che in merito alle “commissioni di intermediazione” la richiesta di rimborso della quota parte non maturata non può essere indirizzata nei confronti dello scrivente intermediario, dovendo invece essere rivolta all'*accipiens*, ossia l'intermediario del credito al quale è stato corrisposto il relativo importo;
- che la richiesta di rimborso della penale di estinzione anticipata risulta priva di fondamento;
- che non può essere accolta la domanda delle spese legali, il cui effettivo sostenimento non è documentato, trattandosi di ricorso di natura seriale.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 02/12/2020 ed estinto a far data dal 28/02/2023, dopo la scadenza di n. 26 rate su n. 120 totali.

Con l'art. 11-*octies*, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125-*sexies* TUB. La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento ABF, esprimendo il seguente principio di diritto: "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-*octies*, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Con sentenza 263/22, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-*octies*, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Il contratto oggetto della presente controversia è stato sottoscritto in data 02/12/2020, pertanto prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21). In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125-*sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor", e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi: per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi ABF, le clausole del contratto oggetto della presente controversia devono essere così classificate: Commissioni di intermediazione - *Up front*; Spese Istruttoria - *Up front*.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. “curva degli interessi” (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Importo del prestito	€ 16.998,05	TAN	7,30%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	200,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	78,33%
Data di inizio del prestito	31/01/2021	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	64,47%

rate pagate	26	rate residue	94	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				1.380,00	Upfront	64,47%	889,66		889,66
Spese istruttoria				600,00	Upfront	64,47%	386,81	386,82	-0,01
Totale				1.980,00					889,65

Campi da valorizzare

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 890,00, è inferiore a quanto chiesto dal cliente (€ 1.551,00) che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso, senza altresì detrarre l'importo rimborsato a seguito del reclamo. Il cliente chiede anche la restituzione delle commissioni di estinzione anticipata (€ 142,85), affermando genericamente che l'addebito a tale titolo sarebbe illegittimo quando l'istituto finanziatore non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Sulla questione è intervenuto il Collegio di coordinamento ABF con la pronuncia n. 5909/2020, che ha affermato che ricade sul cliente l'onere di allegare e provare che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione.

La domanda pertanto non merita accoglimento. Come non merita accoglimento la domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva, non preceduta peraltro dal relativo reclamo, che sul punto non contempla alcuna richiesta della parte.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 890,00, oltre interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto già versato a tale titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA